

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

in Liquidazione Coatta Amministrativa

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di luglio presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dottor Sergio Riitano ha proceduto all'assunzione del presente atto.

DECRETO N. 22 del 16/07/2024: Liquidazione compensi ex art. 7, comma 8, Regolamento dell'Avvocatura consortile - Istanza note prot. 4624/2024 e 4680/2024.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n° 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con Legge Regionale n. 16/2024 pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024 nell'art. 12 (norme transitorie) comma 7 è stato autorizzato il proseguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal CORAP in LCA.

CONSIDERATO che:

- in data 10/07/2024, con nota acquisita al protocollo consortile n. 4620 l'avvocato Ernesto Scola quale coordinatore dell'avvocatura consortile, ha richiesto la liquidazione dei compensi ex art. 7, comma 8, del Regolamento dell'Avvocatura consortile e relativi a giudici patrocinati dalla Stessa Avvocatura consortile, e in essa elencati per l'importo complessivo €. 15.531,00 da ripartire in parti uguali fra i due avvocati;
- in data 11/07/2024, con nota acquisita al protocollo consortile n. 4680 l'avvocato Ernesto Scola quale coordinatore dell'avvocatura consortile, ha rettificato la richiesta di liquidazione dei compensi ex art. 7, comma 8, del Regolamento dell'Avvocatura consortile chiedendo la liquidazione di €. 12.034,40 da suddividere come segue:
- Avv. Ernesto Scola €. 7.566,20
- Avv. Gabriella D'Ottavio €. 4.468,20.

DATO ATTO che:

- l'art 7 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'avvocatura consortile, della rappresentanza e difesa in giudizio e per la disciplina dei compensi professionali, approvato con decreto commissariale n. 37/2017, prevede il riconoscimento a favore dell'avvocato o degli avvocati consortili cui viene conferito l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, esclusivamente in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio in modo sostanzialmente favorevole per l'Ente, di un compenso che viene calcolato attenendosi al valore medio di liquidazione previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali;
- in relazione agli incarichi in questione relativi alla fase di liquidazione coatta amministrativa, contrariamente a quanto stabilito dal Regolamento nella disposizione sopra citata, il Commissario liquidatore ha disposto in via generale un abbattimento generalizzato dei compensi da corrispondersi all'avvocatura interna da calcolarsi ai valori minimo con ulteriore abbattimento del 30% degli stessi
- il summenzionato diritto discende, dal punto di vista normativo, dall'arte 23 delle Legge professionale forense (Legge n. 47 del 31.12.2012) laddove si prevede espressamente che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici debba essere assicurata, oltre che la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, anche un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, mediante l'erogazione di compensi professionali che su base annua in tutti i casi non può essere superiore al trattamento economico complessivo dell'avvocato - dipendente, per tale intendendosi il trattamento fondamentale e accessorio, ai sensi del vigente CCNL, fatta salva l'erogazione negli anni successivi di eventuali eccedenze di compensi professionali maturati e non attribuiti,
- pertanto, detti compensi costituiscono prestazione dovuta all'avvocato consortile in quanto elemento costituente il trattamento economico a questi riconosciuto;
- i contenziosi per i quali è stata chiesta la liquidazione dei compensi sono stati iniziati successivamente alla procedura concorsuale della LCA e, laddove non liquidati in sentenza, sono stati calcolati ai valori minimi con l'ulteriore abbattimento del 30%, come risulta dalla relazione del Coordinatore dell'Avvocatura Avv. Ernesto Scola in atti;

Vista

- la relazione del dirigente del Personale dott. Francesco Rechichi prot. 4668 del 11/07/2024, rettificata in pari data con nota protocollo consortile n. 4691, dalla quale si evince che al valore lordo di €.12.034,40 si devono aggiungere ulteriori costi per contributi carico Ente e TFR per ulteriori €. 3.755,62, pertanto il costo totale carico Ente ammonta ad €. 15.790,02;

Preso atto che:

- che il Dirigente dell'Area Bilancio e Contabilità attesta, con nota prot. n. 4761 del 16/07/2024 che il presente provvedimento trova copertura finanziaria.

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1. **LIQUIDARE** il compenso lordo di €. 12.034,40, a favore degli avvocati consortili Ernesto Scola e Gabriella D'Ottavio quale compenso art. 7, comma 8, Regolamento dell'Avvocatura consortile per come segue:
Avv. Ernesto Scola €. 7.566,20
Avv. Gabriella D'Ottavio €. 4.468,20.
2. **IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 15.790,02 per gli ulteriori costi per contributi carico Ente e TFR per ulteriori €. 3.755,62;
3. **AUTORIZZARE** la competente Area del Personale e Area Bilancio e Contabilità alla liquidazione e pagamento di cui al punto 1).
4. **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

Il Commissario Liquidatore

Dott. Sergio Riitano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993